CITTÀ DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 18/11/2022

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE AL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024

L'anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di Novembre, alle ore 13:55, la Giunta Comunale si è riunita in modalità mista, con alcuni in presenza e altri in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, sotto la presidenza del Presidente DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE	MODALITÀ
SINDACO	DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	SI	In Presenza
VICE SINDACO	GALANTE MARIA ANGELA	SI	In Videoconferenza
ASSESSORE	PETRAGNANI DANILO	SI	In Videoconferenza
ASSESSORE	SGRIGNUOLI MAURA	SI	In Videoconferenza
ASSESSORE	FINORO GIOVANNI	SI	In Videoconferenza

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CIABATTONI CRISTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;
VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri favorevoli;

Con voti espressi in modo palese,

DELIBERA

A) di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;
B) di dichiarare il presente atto, previa separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

PREMESSO che il quadro normativo attualmente vigente in materia di programmazione è stato illustrato nella Delibera di G.C. n. 49 del 14/04/2022 con cui è stato approvato il PTFP 2022-2024 alla quale si rinvia per il dettaglio della disciplina vigente;
DATO ATTO che è necessario procedere alla rimodulazione della programmazione delle annualità 2022-2024 per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato;
RICHIAMATO l'art. *9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"* a mente del quale*:*
A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"
DATO ATTO che il tetto complessivo della spesa del Comune di Fossacesia sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 è pari ad € 90.814,00;
DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, sono:
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;
DATO ATTO altresì che anche le spese per il personale utilizzato ex art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 267.2000 rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78.2010, convertito in legge 122.2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296.2006;
PRECISATO che questo Ente:

- con Deliberazione di Giunta Comunale ha n. 106 del 28/07/2022 ha disposto l'utilizzo dell'istituto dello "scavalco condiviso" ex articolo 14 ccnl. 22 gennaio 2004 usufruendo per 12 ore settimanali della prestazione lavorativa del Comandante di Polizia municipale dipendente del Comune di Loreto Aprutino con cui è stata stipulata apposita convenzione per la durata di sei mesi decorrenti dal 01/08/2022;
- in esecuzione del richiamato PTFP approvato con Delibera 49/2022, con determinazione n. 142/S del 09/09/2022 ha assunto, con decorrenza dal 12/09/2022, a tempo determinato e parziale (18 ore) una risorsa assegnata all'Ufficio di Staff ex art. 90 del D.Lgs 267/2000;

RISCONTRATO, ai fini che interessano per l'assunzione del presente atto, ossia l'applicabilità del tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai rapporti di lavoro che i Comuni possono stipulare mediante ricorso all'istituto dello scavalco condiviso sopra richiamato, che la deliberazione N. 23 /SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, *"la Sezione remittente ritiene che l'utilizzo, previamente autorizzato, dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno anche da parte di un'altra Amministrazione, non implicherebbe il ricorso ad una forma flessibile di assunzione, in quanto non verrebbe alterata la titolarità del rapporto di impiego (che rimane in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente) ma soltanto l'oggetto del rapporto (atteso che il dipendente verrebbe inserito, sotto il profilo organizzativo e funzionale, anche all'interno dell'Amministrazione di destinazione).* Ed ancora*:" La ratio dell'art. 9, comma 28, appare, inoltre, chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a*

tempo indeterminato. Né può trascurarsi la volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'Ente (cfr. SS.RR. deliberazione n. 11/Contr/2012). Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL). Il miglioramento dell'economicità nella gestione del lavoro pubblico costituisce, infatti, un obiettivo di interesse primario che il legislatore ha costantemente perseguito in questi ultimi anni.

RISCONTRATO, altresì ai fini che interessano per l'assunzione del presente atto, ossia l'applicabilità del tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 anche ai rapporti di lavoro instaurati ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 sul piano finanziario, la spesa in parola va computata nel tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell'art. 9, D.L. n. 78/2010;

VISTA la nota dell' 11/11/2022 acquisita al protocollo dell' in data 14/11/2022 al n. 18620 Ente in data con la quale il Comandante del Servizio di Polizia Municipale di Fossacesia chiede la proroga del contratto di n. 03 agenti di polizia locale a tempo attualmente in servizio a tempo determinato e pieno con scadenza contrattuale al 18/11/2022, in quanto risorse attualmente essenziali, stante la carenza di personale effettivo, per lo svolgimento e la continuita' del servizio di Polizia Locale, al fine di garantire oltre i normali servizi di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti, viabilita' anche e soprattutto la richiesta vigilanza stradale sull'intero territorio comunale, compreso gli essenziali servizi di polizia stradale di viabilita' - rilevamento incidenti nell'ambito del centro urbano in ottemperanza ad accordo quadro Ministero Interno - ANCI e autovelox attualmente in uso per il biennio 2022/2024, cosi' come previsto da specifico atto di indirizzo di questa Amministrazione comunale, attuato con deliberazione G.C. n.137 del 05/10/2022;

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165.2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75.2017 – nel quale viene confermata che nella P.A. la stipula di contratti di lavoro flessibile è ammessa esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

RITENUTO opportuno per le finalità esposte accogliere la richiesta del Comandante Polizia Municipale e di prevedere la proroga fino al 31/12/2022 del contratto di n. 3 agenti polizia locali Cat. C attualmente in servizio fino al 18/11/2022;

DATO ATTO che le disposizioni di cui al presente atto:

- sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024;
- rispettano il tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come di seguito specificato:

Assunzioni a tempo determinato 2022	
Limite massimo art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	**€ 90.814,00**
Spesa assunzioni a tempo determinato fino al 18 /11/2022	**€ 52.957,63**
Spesa assunzioni a tempo determinato dal 19/11/2022	**€ 10.028,04**
Totale spesa	€ **62.985,67**

RICORDATO che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili da rispettare nell'ambito della pianificazione triennale del fabbisogno di personale, come di seguito si riportano, unitamente al riscontro del loro assolvimento;

a. l' art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo di Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale ed invio dello stesso alla RGS entro trenta giorni dall'adozione;
b. l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 83/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto, dall'1/1/2012, l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni di sovrannumero e delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, condizione necessaria per potere effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

c. l'art.48 –comma 1- del D.Lgs. 11.04.2006, n.198, che sancisce l'obbligo, tra l'altro, per i Comuni di predisporre piani di azioni positive di durata triennale volti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, sanzionando il mancato adempimento con il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
d. l'art.10 del D.Lgs. 27.10.2009, n.150, che impone alle pubbliche amministrazioni la redazione del piano della performance, che, ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D.lgs. 267/2000 è unificato al PEG;
e. l'art. 9 comma 1 – quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito dalla L. n. 160/2016, il quale dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo nel caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche;
f. l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 che impone l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011/2013;
g. l'art.9, comma 3 bis- del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito dalla L. 28.01.2009, n.2, pone a carico delle pubbliche amministrazione l'obbligo di certificare, su istanza del creditore ed entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari, sanzionando l'inadempimento con il divieto di procedere ad assunzioni o ricorrere all'indebitamento fino al permanere del medesimo;
h. non deve risultare, in base ai parametri definenti, uno stato di deficitarietà strutturale e non bisogna trovarsi nella condizione di enti deficitari o dissestati (articolo 243, comma 1, del TUEL);

RISCONTRATO che per questo Comune sussistono tutte le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia per procedere ad assunzioni e sopra ricordate, e precisamente:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14/04/2022 è stato approvato Piano triennale di fabbisogno del fabbisogno di personale Anni 2022 – 2024" in cui è dato atto del rispettato dei vincoli di finanza pubblica ed ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2022 si è dato corso alle disposizioni dell'art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale dello stato di eccedenze di personale;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/06/2022 ha approvato il Piano della Performance;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06 Maggio 2022 ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2022 / 2024 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 16/05/2022 e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2022 ha approvato la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021;
- ha rispettato l'obbligo di certificazione, su istanza del creditore ed entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, dei relativi crediti certi, liquidi ed esigibili;

DATO ATTO, altresì che per questo Ente non risulta, in base ai parametri definenti, in stato di deficitarietà strutturale e non è ente deficitario o dissestato (articolo 243, comma 1, del TUEL);
DATO ATTO altresì che la dotazione organica dell'ente, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 40 del 29.04.2021;
RICHIAMATO altresì il CCNL vigente;
VISTA l'asseverazione del RUC del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, in relazione al Bilancio di previsione finanziaria attualmente vigente, resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 488.2001 ed ivi allegata;
RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle

Organizzazioni sindacali;
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

A. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
B. di prorogare f il contratto di n. 3 agenti di Polizia municipale attualmente in servizio con decorrenza dal 19/11/2022 al 31/12/2022;
C. di dare atto che le disposizioni di cui al presente atto:
   - sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024;
   - rispettano il tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come di seguito specificato:

Assunzioni a tempo determinato 2022	
Limite massimo art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	**€ 90.814,00**
Spesa assunzioni a tempo determinato fino al 18 /11/2022	**€ 52.957,63**
Spesa assunzioni a tempo determinato dal 19/11/2022	**€ 10.028,04**
Totale spesa	€ **62.985,67**

D. di **pubblicare** il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33.2013 e ss.mm.ii;
E. di **trasmettere** il presente Piano dei fabbisogni alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SI.CO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165.2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75.2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18.2018.

Il Proponente
Il Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1275 del 17/11/2022 esprime parere **PARERE FAVOREVOLE.**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa CERICOLA CARMELA in data 17/11/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1275 del 17/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 17/11/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Comunale
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	D.ssa CIABATTONI CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 gg conscutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/200.
La stessa viene trasmessa in elenzo ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Fossacesia, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cristina Ciabattoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è' divenuta esecutiva il giorno 18/11/2022, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cristina Ciabattoni

Nobile Rag. Benedetto
Studio Commerciale

COMUNE DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 20 Data 18/11/2022

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "MODIFICA PARZIALE DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022-2024 (P.T.F.P.), ANNUALITA' 2022, AI SENSI DEL D.M. 17/03/2020.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 7.00, il revisore dei Conti Rag. Benedetto Nobile, appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 10.09.2020 adottato a norma dell'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la richiesta del Responsabile del servizio finanziario "*richiesta* Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "MODIFICA PARZIALE DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022-2024 (P.T.F.P.), ANNUALITA' 2022, AI SENSI DEL D.M. 17/03/2020.

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 1275 del 17.11.2022 avente ad oggetto: **"MODIFICA PARZIALE DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2022-2024 (P.T.F.P.), ANNUALITA' 2022, AI SENSI DEL D.M. 17/03/2020.**

****

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Via F. Patella, 7 - 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) - Tel. e Fax 085.8062591 - Cell. 338.9302223 - E-mail: benedettonobile@tiscalinet
Partita IVA: 01439890672 - Codice Fiscale: NBL BDT 64A31 F764I

Richiamati in particolare i limiti di spesa previsti per l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 , decreto legge 31/05/2010, n.78;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, la modifica del vigente piano triennale dei fabbisogni di personale anno 2022 – 2024, annualità 2022 e il relativo piano occupazionale;

Esaminati gli atti istruttori allegati a firma del Responsabile del Settore Finanziario ;

PRESO ATTO E RILEVATO

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 *rispettano i* vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Mosciano Sant'Angelo, lì 18 novembre 2022

Il Revisore Dei Conti
Benedetto Nobile

Via F. Patella, 7 - 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) - Tel. e Fax 085.8062591 - Cell. 338.9302223 - E-mail: benedettonobile@tiscalinet
Partita IVA: 01439890672 - Codice Fiscale: NBL BDT 64A31 F764I